

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro nel settore agricolo

Guglielmo Corsalini

Al fine di promuovere l'impegno degli imprenditori agricoli nell'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comma 60 della legge in commento prevede degli incentivi per le imprese agricole, con almeno due anni di attività, che, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, improntino il loro comportamento al rispetto della normativa antinfortunistica e adottino progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, a condizione che esse non abbiano subito sanzioni di cui all'art. 5, legge 3 agosto 2007, n. 123⁽¹⁾ e che nelle stesse non si siano verificati infortuni nei due anni antecedenti alla richiesta del beneficio.

Tale beneficio consiste sostanzialmente nella riduzione, in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, riduzione che deve essere applicata dall'Inail a partire dal 1° gennaio 2008.

L'importo complessivo della flessione delle entrate contributive non deve, comunque, essere superiore a 20 milioni di euro annui. Questo importo appare in realtà sovrabbondante, in quanto, se si considera che le aziende agricole con lavoratori dipendenti che non denunciano infortuni sono circa 193.000 (su un totale di circa 205.000), per un gettito contributivo valutabile in 370 milioni di euro, qualora usufruissero della riduzione il 25% di esse, ossia 48.250 imprese (25 % di 193.000), con un gettito contributivo di circa 92,5 milioni di euro (25% di 370 milioni di euro), applicando la percentuale di riduzione del 20% su tale importo, il decremento contributivo su base annua sarebbe pari a circa 18,5 milioni di euro; del resto, va anche rilevato che la percentuale ipotizzata delle imprese che accederanno all'agevolazione sembra del tutto sproporzionata in eccesso, se si pensa all'esperienza maturata nelle altre gestioni tariffarie - in relazione al meccanismo analogo previsto dall'art. 24, Dm 12 dicembre 2000 («Modalità di applicazione della tariffa dei premi») - nelle quali soltanto una percentuale inferiore all'unità usufruisce annualmente del beneficio (ad esempio 0,19/100 nel 2000 e 0,59/100 nel 2006)⁽²⁾.

L'incentivo previsto dal comma 60, tuttavia, sembra mal conciliarsi con il disavanzo, che da sempre si registra nella gestione «agricoltura» e che negli ultimi dieci anni è stato mediamente superiore al miliardo di euro l'anno (con un picco del 2006, superiore ad un miliardo e settecento milioni di euro)⁽³⁾, un disavanzo che

indurrebbe ad un incremento, piuttosto che ad una decurtazione, dei contributi assicurativi agricoli.

Il provvedimento di riduzione del premio per gli imprenditori agricoli «virtuosi», allora, trova migliore e principale giustificazione nella proclamata finalità, cui esso tende, di combattere il fenomeno degli infortuni in un settore dove la percentuale di tali eventi è ancora molto elevata.

In effetti, sebbene gli indici di incidenza degli infortuni sul lavoro relativi a tutte le attività produttive siano sensibilmente diminuiti nel corso degli ultimi anni, in agricoltura continua a registrarsi una percentuale di infortuni più alta rispetto agli altri settori. A conferma di ciò si evidenzia che nell'anno 2006, ogni 1.000 occupati, sono stati denunciati 59,4 infortuni nel ramo «industria» e 28,2 nel ramo «servizi», mentre nel settore agricolo ne sono stati denunciati 64,2 (nel 2002, per fare un altro esempio, gli indici di incidenza erano rispettivamente 70/1000 per l'attività industriale, 31,7/1000 per i servizi e 74,3/1000 per l'attività agricola, con uno scarto sempre superiore a 4 punti percentuali tra «agricoltura» e «industria»)⁽⁴⁾.

Inoltre, l'incentivo comporta anche il conseguimento di una sorta di parità di trattamento tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, infatti esso è analogo a quello disciplinato per le altre gestioni dall'art. 24 sopra citato, dove appunto, accanto all'oscillazione del tasso di premio collegata all'andamento infortunistico aziendale (applicata in via automatica e contemplata agli artt. 22 e 23 dello stesso decreto), viene prevista un'ulteriore riduzione del tasso specifico aziendale, subordinata alla richiesta dell'imprenditore che possieda requisiti in gran parte simili a quelli indicati per l'agricoltura dal comma in commento, ossia assenza di infortuni nel biennio antecedente la richiesta, regolarità contributiva ed assicurativa, osservanza delle norme ed interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro⁽⁵⁾.

Infine, la disposizione è in linea con la volontà dell'Inail di procedere ad una riduzione dei premi in tutti i settori produttivi⁽⁶⁾, con conseguente effetto di diminuzione del costo del lavoro, restituendo così alle imprese il forte avanzo di gestione registrato dall'Ente negli ultimi anni (il bilancio di previsione dell'Istituto per il 2008 prevede un risultato economico positivo di € 1.759.031.920 ed un aumento dell'avanzo patrimoniale di circa € 2.833.000000),

derivante - a dire il vero - soprattutto dai ricavi della gestione «industria».

Il comma 61, a parziale modifica del comma 1, art. 3, legge 15 giugno 1984, n. 240, per le imprese cooperative - e loro consorzi - inquadrato nel settore «agricoltura», alle quali - limitatamente alla Cassa integrazione guadagni, alla Cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - si applicano le disposizioni del settore «industria» sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, prevede che le dette disposizioni, unicamente in relazione all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgano non solo per i lavoratori dipendenti

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche per quelli a tempo determinato.

Note

(1) «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

(2) Cfr. relazione al Ddl sul welfare n. 3178 presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2007.

(3) V. bilancio consuntivo Inail 2006.

(4) I dati statistici del presente lavoro sono tratti dalle statistiche pubblicate dall'Inail nel sito ufficiale: *www.inail.it*.

(5) Cfr., *amplius*, circ. Inail n. 9 del 12 febbraio 2001.

(6) Cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 86 del 23 febbraio 2006.